

Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

P.O. Programmazione e coordinamento dei Servizi e Progetti di promozione dei diritti dei minori e adulti, formazione, cultura e sport

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI E CULTURALI

UFFICIO SPORT

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CE/117/2021 del 28/01/2021

NUMERO PROTOCOLLO CE/8566/2021 del 28/01/2021

**Oggetto: Rigetto dell'istanza di prolungamento della concessione, a canone ridotto, relativa all'Impianto Sportivo Municipale sito in Via Alberini s.n.c., concesso in gestione al R.T.I. costituito tra la ASD Roma Soccer e la ASD Tor Sapienza, giunta a naturale scadenza in data 19/04/2017, per grave inadempimento della concessionaria in merito all'ordine di demolizione delle opere abusive contestate con D.D. n. 932/2013, oggetto di giudicato, per violazione delle norme contenute nel disciplinare con Prot. n. CE/23285 del 19/04/2011, nonché di ogni atto ad esso connesso, correlato e consequenziale.**

**IL DIRETTORE**

**PAOLO CESARE LOPS**

Responsabile procedimento: Paolo Cesare Lops

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

PAOLO CESARE LOPS

### **PREMESSO CHE**

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 07/11/2002 è stato approvato il Regolamento per gli Impianti Sportivi di proprietà comunale, con lo scopo di promuovere ed attuare iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città, avente ad oggetto: “la concessione degli impianti sportivi comunali, la revoca della stessa, l'esecuzione dei lavori all'interno degli impianti, la programmazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività che si svolgono negli impianti stessi.”;

con Determinazione Dirigenziale n. 1551 del 12/10/2007 è stato approvato l'Avviso Pubblico per il reperimento di un idoneo Organismo al quale concedere in gestione l'Impianto Sportivo Municipale Monotematico di Calcio, Calciotto e Calciotto sito in Via degli Alberini s.n.c., per il quale si: “rendono necessari una serie di interventi per il ripristino della funzionalità dell'impianto...interventi di potenziamento e migliorie consentiti dalla normativa vigente”;

con Determinazione Dirigenziale n. 1399 del 03/10/2008 è stato formalmente aggiudicato il relativo bando, per la concessione in gestione dell'Impianto Sportivo Municipale monotematico di Calcio, Calciotto e Calciotto di Via degli Alberini s.n.c. al Raggruppamento temporaneo d'Impresa costituito dalle società A.S.D. Roma Soccer e A.S.D. Tor Sapienza, soggetto vincitore di cui all'Avviso Pubblico n. 1551/2007, proclamato con Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 07/08/2008;

con Disciplinare di Concessione a canone ridotto, con Prot. n. CE/23285 del 19/04/2011, stipulato in data 15/11/2011, il Comune di Roma, in persona del Dirigente UOSEC Dott.ssa Daniela Amici, ha concesso “in uso l'impianto sportivo di proprietà comunale, sito a Roma, Municipio V, Via degli Alberini snc, al Raggruppamento temporaneo di Impresa costituito da A.S.D. ROMA SOCCER e A.S.D. TOR SAPIENZA...nella persona del presidente e legale rappresentante, Luigi Santamaria”, il cui oggetto specificato nell'art. 1, recita testualmente: “...Il concessionario assume, altresì, l'impegno di realizzare le opere di ripristino funzionale e le opere di miglioria e potenziamento, secondo quanto previsto dal bando di gara.”, e la cui durata indicata nell'art. 3 è pari a: “6 anni a decorrere dalla data della firma del presente disciplinare” ;

### **CONSIDERATO CHE**

in data 08/07/2013, in seguito all'esito dell'accertamento tecnico effettuato dagli organi preposti, la Direzione Tecnica del IV Municipio, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 932/2013, con Prot. n. CE/55119/2013, avente ad oggetto “Ingiunzione a demolire l'opera abusiva realizzata in VIA DEGLI ALBERINI, SNC, su suoli di proprietà di ROMA CAPITALE (art. 21, Legge Regionale Lazio n. 15/2008)”, per la presenza, all'interno dell'impianto sportivo de quo, di opere urbanistiche-edilizie illecite consistenti nell'installazione di: “8 container in profilato lamellare con pannelli modulari delle dimensioni di mr. 4,70x7,10, con finestre ad anta ribalta, poggianti su una serie di plinti prefabbricati in cemento, dotati di ambienti separati wc, doccia lavandino...il container 7 risultava vuoto e ad uso della direzione lavori...tutti gli altri container, invece, sono utilizzati come spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo, arredati con panche ed appendiabiti”, opere eseguite in assenza del prescritto titolo abilitativo, in quanto: “l'intervento di utilizzo ad uso spogliatoio a servizio dell'impianto sportivo dei container prefabbricati rientra con riferimento al D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. nella tipologia definita nuova costruzione dall'art. 3 comma 1 lettera e) quindi subordinato al rilascio del permesso a costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) del suindicato D.P.R. 380/01. I lavori descritti ricadono in area ricompresa dalla perimetrazione definita dall'art. 4 comma 1 bis lettera a) della L.R. 24/1998 in zona sistema ambientale Parchi isituiti e Tenuta di Castel Porziano”, ha ordinato al sig. Santamaria Luigi (Responsabile dell'abuso), in qualità di legale rappresentante del R.T.I. costituito tra la ASD Soccer e al ASD Tor Sapienza, “la demolizione, entro 30 giorni dalla notifica della presente, di tutte le opere abusivamente realizzate così come specificate in narrativa e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo realizzate sul terreno di proprietà di ROMA CAPITALE sito in Roma in VIA DEGLI ALBERINI, SNC...nonché il ripristino dello stato dei luoghi”, atto notificato all'interessato in data 01/08/2013;

la A.S.D. Tor Sapienza, in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 932/2013 di cui al precedente capoverso, dinanzi al T.A.R. del Lazio, il quale, con sentenza in forma semplificata n. 2697/2014, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato, per le seguenti ragioni: “...l'infondatezza del ricorso poggia sulle seguenti argomentazioni:...l'interessata sostiene che si tratta di “strutture precarie utilizzabili nel limitato arco temporale della presenza del cantiere”. Alla pag. 16 del ricorso la ricorrente lamenta la evidente contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e la preventiva autorizzazione ottenuta in data 11.07.2012 (utilizzo temporaneo dei baraccamenti di cantiere a funzione di spogliatoio propedeutico alla richiesta di agibilità dell'impianto sportivo)...Dall'esame di tutti gli atti istruttori, depositati in giudizio, emerge infatti che si tratta di <utilizzo riscontrato non a scopo cantieristico ma come spogliatoio a servizio dei campi sportivi> e dunque nel tempo è venuto meno il requisito della temporaneità della utilizzazione (di cui alla richiamata autorizzazione dell'11.07.2012). In conclusione, stante la legittimità dell'operato della P.A., la completezza dell'istruttoria svolta e l'adequazione della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto”;

la ASD Tor Sapienza, in qualità di concessionaria, ha proposto appello al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 2697/2014 e per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 932/2013 di rimozione delle opere abusive realizzate in Via degli Alberini, su suoli di proprietà comunale, sulla base delle seguenti argomentazioni: “...non si tratta certamente di un abuso...trattandosi di manufatti prefabbricati...con specifico carattere di temporaneità, legato all'uso per il quale sono stati posizionati, che ha carattere meramente temporaneo, circostanza correttamente valutata dalla Procura della Repubblica...i containers in questione sono stati installati nell'area de qua in qualità di baraccamenti di cantiere...”;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 41116/2015, ha respinto l'appello, statuendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, per le motivazioni che di seguito si riportano testualmente: “Il Collegio ritiene che sussistano agli atti di causa elementi i quali dimostrano in modo inequivoco l'effettivo utilizzo dei richiamati containers quali spogliatoi al servizio degli atleti...costituiscano indici persuasivi e (difficilmente confutabili) in tal senso: - la circostanza per cui, nel rilasciare un'autorizzazione in deroga...(atto in data 11 luglio 2012), il Presidente del V Municipio ebbe espressamente ad affermare che tale autorizzazione fosse – appunto – volta a consentire l'utilizzo dei baraccamenti di cantiere “a funzione di spogliatoi sportivi”; - la circostanza per cui, nel richiedere tale autorizzazione, la stessa società appellante (e con valenza sostanzialmente confessoria) avesse in effetti chiesto “[l]utilizzo temporaneo di una parte dei baraccamenti di cantiere situati nell'impianto sportivo monotematico di via degli Alberini a funzione di spogliatoi sportivi”; - la circostanza per cui, nel rendere la propria relazione alla Procura della Repubblica in data 30 novembre 2012, i tecnici comunali...avessero – appunto – rilevato che i sei containers in questione fossero “allestiti ed accessoriati con panchine, appendiabiti, w.c. e docce, idonei all'uso di spogliatoi”...- dalla circostanza...secondo cui...all'esito del sopralluogo ispettivo del precedente 15 maggio, era emerso che “i lavori erano fermi e non v'era alcun operaio nel cantiere sopra indicato, parimenti, all'interno di alcuni containers, presumibilmente, gli stessi avventori dei campi di calcio avevano collocato sulle panche e sugli appendiabiti presenti, svariati capi di abbigliamento e varie borse sportive, tutte riportanti la dicitura “ASD Torsapienza”, ritenendo, per tale motivo, che detti locali fossero utilizzati dai vari atleti”... rilevato...che i containers in questione fossero stati effettivamente destinati (e per un periodo senz'altro lungo – almeno dal luglio 2012) alla diversa destinazione di spogliatoi per gli atleti, il Collegio ritiene che la fattispecie in esame sia stata correttamente inquadrata...nell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 1 lettera e) del D.P.R. 380 del 2001 (il quale... ascrive alla nozione di “nuove costruzioni” e assoggetta all'obbligo di permesso di costruire “[i] manufatti leggeri, anche prefabbricati, e [le]strutture di qualsiasi genere...che siano utilizzati come (...) ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (...))...e il fatto che i manufatti in questione non fossero destinati a soddisfare “esigenze meramente temporanee” risulta confermato dal diuturno utilizzo in questione e dalla circostanza per cui, secondo quanto rilevato dalla stessa appellante, tale utilizzo è destinato a perdurare fino a quando non sarà possibile completare le opere di ripristino funzionale del complesso (anche attraverso il completamento dei nuovi spogliatoi)...Al riguardo si ritiene di richiamare l'orientamento secondo cui i manufatti...funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto...nel caso di specie il container...viene destinato ad un utilizzo destinato ad essere protratto nel tempo...pertanto deve essere qui confermata la tesi secondo cui gli interventi per cui è causa fossero riconducibili alla previsione di cui all'art. 3, co 1, punto e.5...né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui delineate può giungersi in considerazione degli esiti dei due procedimenti penali...Al riguardo il Collegio si limita ad osservare il consolidato...orientamento secondo cui l'efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. Pen...., ipotesi che, evidentemente, non ricorre nel caso in esame, in cui risulta disposta l'archiviazione.”;

la ASD Tor Sapienza, avverso tale pronuncia, è ricorso in Cassazione, la quale, con la sentenza n. 31225/2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale si contestava il travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, e ha affermato: “Nella specie il sindacato del giudice amministrativo sulla motivazione concernente l’ordine di demolizione si è mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esposti dal Comune...il Consiglio di Stato quindi – esercitando i poteri giurisdizionali di verifica del rispetto, in particolare del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), che prevede quali siano gli “interventi di nuova costruzione”... soggetti ad autorizzazione – è rimasto nei confini propri della giurisdizione del giudice amministrativo. D’altra parte ai fini dell’applicazione di tale disposizione non è rilevante l’accertamento delle responsabilità della società in sede penale, non costituendo giudicato rispetto alla valutazione amministrativa dell’atto, come chiarito dal Consiglio di Stato...avendo peraltro il giudice penale disposto l’archiviazione del procedimento sul precipuo assunto che le opere in questione erano di “modesta entità”.”;

nelle more delle vicende giudiziarie, dirette ad accertare la legittimità delle statuizioni contenute nella D.D. n. 932/2013 di rimozione delle opere abusive realizzate sull'impianto sportivo di Via degli Alberini s.n.c., la ASD Tor Sapienza, in qualità di concessionaria, ha presentato diverse istanze di prolungamento della durata della concessione (una delle quali oggetto di contenzioso, dichiarato irricevibile: ricorso TAR Lazio R.G. n. 4841/2016 definito con sentenza n. 12422/2016), indispensabile ai fini dell'ottenimento di un finanziamento, da parte dell'Istituto di Credito Sportivo, per il completamento dei lavori di ripristino funzionale e per le opere di migioria e potenziamento dell'impianto sportivo sito in Via degli Alberini, come previsti nel bando di gara;

l'art. 3 del Disciplinare rubricato “Durata della concessione”, infatti, dispone: “La concessione ha durata di 6 anni a decorrere dalla data della firma del presente disciplinare” . La stessa norma, prosegue, disciplinando la possibilità di procedere, con atti separati, all'eventuale prolungamento della durata della concessione, al ricorrere di determinate condizioni; in particolare la norma recita testualmente: “La stessa sarà prolungata per un numero di anni rapportato all'impegno economico finanziario da sostenere per le opere di ripristino funzionale e per le opere di migioria e potenziamento, calcolato sul modello di analisi economica di cui all'allegato F del Regolamento degli impianti sportivi. Al predetto prolungamento si procederà con separati atti, in relazione all'approvazione e realizzazione dei singoli lotti funzionali”;

le predette istanze di prolungamento, che hanno comportato un complesso iter di valutazioni tecniche specifiche ed ulteriori richieste documentali, non hanno trovato accoglimento, per una serie di inadempimenti della concessionaria, rispetto agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, tra i quali anche l'omesso pagamento dei canoni di concessione nei termini di legge (previsto, come motivo di revoca, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del menzionato disciplinare), il cui primo versamento è stato effettuato, in seguito ad apposite contestazioni da parte dell'Amministrazione comunale (come si evince dalla nota prot. CE/16834/2017, e da quelle allegate alla stessa e riferite agli anni pregressi), solo a partire dall'anno 2017, in prossimità della data di scadenza della concessione (19/04/2017);

l'art. 5 del Disciplinare intitolato “Obblighi del concessionario”, al comma 3 stabilisce: “Il Concessionario ha l'obbligo...di corrispondere anticipatamente il corrispettivo di cui al precedente art. 4 entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso di morosità per oltre due mesi il concessionario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre agli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, l'Amministrazione Comunale, revocata la concessione, procede al recupero della disponibilità del bene.”;

la concessionaria, nel caso di specie, è risultata completamente morosa sino al 31/03/2017, data in cui, su richiesta del Municipio IV, ha effettuato un primo versamento, a titolo di acconto sui canoni pregressi. La questione della morosità è stata, nuovamente, affrontata, in data 21/08/2017 (a concessione scaduta), ed è stata definita con successivi pagamenti, a titolo di anticipazione sulle somme dovute, e con la concessione di un piano di rateazione per la parte residuale, calcolato sulla percentuale di agibilità dell'impianto. Il Municipio IV, che avrebbe potuto revocare la concessione, alla ASD Tor Sapienza, per il persistere della morosità, sanzionata ai sensi dell'art. 5 comma 3 del disciplinare, si è limitato a contestare alla concessionaria l'irregolarità riscontrata nei pagamenti dei canoni di concessione (riconoscendole, pure, la riduzione del canone e la dilazione dei pagamenti, senza i dovuti interessi di mora), ritenendo, in ogni caso, tale irregolarità come imprescindibile condizione ostativa all'eventuale prolungamento della durata della concessione, come si legge nella nota con prot. CE/30524 del 12/03/2018, indirizzata alla ASD Tor Sapienza, ove si precisa: “...codesta Associazione ha regolarizzato la propria posizione contabile nei confronti di questo Municipio solo nell'estate scorsa, nonostante il tempo trascorso dalla firma della concessione originaria,

avvenuta nel 2011...la regolarità della posizione contabile rappresenta uno dei presupposti necessari per eventuali prolungamenti del rapporto concessorio”;

in data 31/10/2017, la ASD Tor Sapienza, ha proposto un nuovo ricorso dinanzi al TAR del Lazio, rubricato con R.G. n. 11058/2017, avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione Comunale sull'istanza/diffida presentata, in data 10/03/2017, ai fini del prolungamento della durata della concessione relativa all'impianto sportivo in questione, e per l'accertamento della fondatezza della pretesa azionata con la predetta diffida;

si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando il ricorso e rappresentando che, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 15/03/2018, è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, il quale ha previsto una specifica norma transitoria volta a superare le criticità previste dal precedente Regolamento n. 170/2002, sotto il cui regime erano stati rilasciati i titoli originari;

in data 30/05/2018 la ASD Tor Sapienza ha presentato i motivi aggiunti al ricorso n. R.G. 11058/2017, con i quali ha impugnato il nuovo “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”, in particolare la norma transitoria di cui all'art. 22, deducendone l'illegittimità, laddove l'applicazione della predetta norma dovesse condurre ad un prolungamento della concessione di durata inferiore rispetto a quella che si sarebbe potuta ottenere nella vigenza del precedente Regolamento comunale;

il T.A.R. del Lazio, con sentenza non definitiva n. 144/2019, ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio: “posto che l'adozione del nuovo regolamento per la concessione degli impianti sportivi e la presentazione, a cura delle associazioni ricorrenti, delle nuove istanze di rideterminazione della durata delle rispettive concessioni (istanze attualmente in fase di istruttoria...) fa evidentemente venir meno l'interesse alla decisione dell'originario ricorso avverso l'inerzia amministrativa sulle originarie domande di prolungamento”, ed in merito ai motivi aggiunti ha disposto: “il mutamento del rito sul silenzio nel rito ordinario al fine di trattare la domanda impugnatoria proposta con i motivi aggiunti”;

il nuovo Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, che ha abrogato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/2002 (previgente Regolamento), infatti, all'art. 22 rubricato “Norme Transitorie”, disciplinando le ipotesi delle concessioni scadute o in fase di prolungamento, ha disposto: “Il Concessionario che ha presentato all'Amministrazione un progetto per l'esecuzione di lavori, già approvati ed eseguiti e/o collaudati ovvero in corso di collaudo, correlati al prolungamento previsto dall'art. 11 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/2002, per i quali non ha ancora ricevuto il provvedimento di rideterminazione della durata della concessione, presenta istanza di rideterminazione della concessione entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. L'istanza è corredata da un piano economico finanziario, asseverato come previsto dall'art. 183 del codice dei Contratti e ss.mm.ii., funzionale al riequilibrio del rapporto concessorio che abbia decorrenza a partire dalla data di ultimazione dei lavori. L'eventuale periodo già intercorso dalla data di scadenza originaria è computato ai fini del calcolo della durata della nuova concessione. La rideterminazione della durata della concessione di cui al precedente capoverso, stabilita in modo da allineare la nuova durata della concessione alla durata del piano economico presentato dal concessionario, è approvata con Deliberazione di Giunta Capitolina. In caso di lavori previsti dal bando di gara, non ancora eseguiti, il progetto presentato dal concessionario dovrà essere corredata da un Piano Economico Finanziario asseverato ai sensi di legge. La rideterminazione della durata della Concessione, sulla base del Piano Economico Finanziario asseverato, sarà approvata con Deliberazione della Giunta Capitolina”;

la ASD Tor Sapienza, con nota prot. EA/8822 del 03/07/2018, ha presentato, al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, istanza di rideterminazione della durata della concessione relativa all'impianto sportivo municipale di Via degli Alberini s.n.c., di cui al disciplinare stipulato in data 15/04/2011 per la durata di 6 anni e pertanto scaduto ad aprile 2017, a cui ha allegato il Piano Economico Finanziario munito di asseverazione, come richiesto dall'art. 22 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11/2018. Tale istanza è stata ritrasmessa, per competenza, al Municipio IV, con nota prot. EA/8863 del 04/07/2018;

in data 08/08/2018, la ASD Tor Sapienza, con nota prot. CE/105547/2018, ha presentato al Municipio Roma IV una nuova istanza di riparametrazione del periodo concessorio per l'impianto sportivo municipale di Via degli Alberini, in quanto, nella precedente richiesta, era presente un refuso nel P.E.F., in particolare nell'indicazione del nome (a pag. 5 Quadro Economico del Progetto: paragrafo 1.2, e a pag. 10 Costo Investimento Oggetto Analisi: paragrafo 2.1) si faceva riferimento all'impianto sportivo “Ateneo Salesiano”, invece che a quello di Via degli Alberini. Nella predetta nota la concessionaria ha precisato che: “il refuso del nome di altro impianto nel Quadro Economico di cui ai

paragrafi 1.2 e 2.1 del PEF è solamente letterale, vale a dire che cifre, calcoli, ammontare dell'investimento e, più in generale, ogni e qualsiasi informazione del PEF è inerente all'impianto gestito dalla scrivente in via degli Alberini snc. Vale pertanto anche l'asseverazione già presentata che ovviamente non può essere inficiata da un refuso testuale minimo, senza alcun valore numerico o computistico. Si trasmette il PEF con la correzione dei due piccoli refusi.”;

la concessionaria, pertanto, ha allegato all'istanza di riparametrazione del 08/08/2018, il Progetto Economico Finanziario, con l'esatta indicazione dell'impianto sportivo di Via degli Alberini, elaborato dalla H.S.S. s.r.l., che, oltre ad essere privo di timbro e firma, non è stato accompagnato dalla nuova asseverazione, prevista ai sensi della normativa vigente. Inoltre, nel documento di asseverazione, prodotto al Municipio IV, predisposto dalla società “Asseverazione Italia s.r.l.” e sottoscritto in data 28/06/2018, si legge quanto segue: “Nello svolgimento del nostro lavoro, ci siamo basati su ipotesi, dati e documentazioni da Voi fornitici che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità. Non ci assumiamo pertanto alcuna responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione che ci avete comunicato ai fini della redazione del presente documento, di cui vi assumete ogni responsabilità...Il concessionario si assume, pertanto, ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo...ai fini della redazione del presente documento”. Il documento in questione, pertanto, non risulterebbe conforme alle disposizioni contenute nell'art. 22 del vigente Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, le quali prevedono che il Progetto Economico Finanziario sia asseverato ai sensi dell'art. 183 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

con nota prot. CE/129295 del 28/09/2018 il Municipio IV, ad integrazione dell'istanza di prolungamento della concessione, ha chiesto alla ASD Tor Sapienza, di produrre la certificazione di collaudo di tutte le opere eseguite, a corredo della relazione di fine lavori, come previsto dal disciplinare di concessione;

il Municipio IV, essendo stato informato, solo in data 17/10/2018, dell'esito favorevole del giudizio in Cassazione (di inammissibilità del ricorso) dichiarato con sentenza n. 31225/2017, al fine di verificare l'esatto adempimento, da parte del concessionario, dell'ordine di demolizione delle opere abusive contenuto nella D.D. n. 932/2013, ritenuto legittimo da parte degli organi giudiziari, e per poter adottare i conseguenti atti relativi alla domanda di prolungamento della concessione, ha trasmesso, al IV Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale, la nota con prot. CE/155200 del 07/11/2018, con la quale ha chiesto di accertare: “se quanto determinato dalla D.D. REP. Prot. CE/932/2013 sia stato eseguito o se persista ancora l'abuso edilizio”;

il IV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, ha confermato la presenza delle opere edilizie illecite nell'impianto sportivo di Via degli Alberini snc, con la nota prot. CE 163523/2018, con la quale ha comunicato quanto segue: “da sopralluogo eseguito in data 19/11/2018, personale dipendente ha accertato che l'abuso edilizio è tuttora in essere”;

con nota prot. CE 169193 del 04/12/2018, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (S.I.M.U.), in riscontro ad una richiesta, del Municipio IV, di verifica dell'obbligo di intestazione, in capo al concessionario, delle utenze presenti nell'impianto sportivo di Via Alberini snc, ha segnalato quanto segue: “dagli atti presenti in archivio risultano attive e intestate a Roma Capitale n°2 utenze (idrico potabile...elettrica) per le quali i consumi risultano pagati da Roma Capitale...Per le stesse utenze non risulta essere stata avanzata richiesta di voltura dall'A.S.D. Tor Sapienza, né è mai stato comunicato a questo ufficio il passaggio a un soggetto giuridico diverso da Roma Capitale. Si chiede quindi di voler far attivare, se previsto in eventuale atto di Convenzione, la richiesta da parte dei soggetti ai quali sia stato consegnato l'impianto, delle volture presso i distributori di mercato”;

tale condizione risulta specificata nell'art. 5 del Disciplinare di concessione, il quale, al n. 15, prevede tra gli obblighi del concessionario, quello: “dell'intestazione a proprio nome della fornitura dell'energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento”;

con nota prot. CE/180386 del 24/12/2018, il Municipio IV, in considerazione della particolare complessità del procedimento che ha imposto la: “necessità di svolgere accurate verifiche, accertamenti e valutazioni, anche, alla luce della nuova normativa per la gestione in concessione degli impianti sportivi comunali..al fine di completare l'iter amministrativo della domanda di cui trattasi”, ha chiesto alla A.S.D. Tor Sapienza di integrare l'istanza di prolungamento della concessione, con la documentazione atta a dimostrare il corretto adempimento della prestazione oggetto della concessione, e la puntuale osservanza degli obblighi del concessionario, come specificati nel disciplinare di concessione e riprodotti nell'art. 17 del nuovo Regolamento di cui alla Deliberazione n. 11/2008, tra cui, in particolare: “documentazione di progetto comprensiva di capitolato speciale d'appalto con la descrizione dei lavori...”

rielaborazione del PEF con riferimento ai lavori effettivamente eseguiti rientranti tra le opere di miglorie e potenziamento...ottemperanza alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 31225/2017, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla A.S.D. Tor Sapienza s.r.l., avverso la D.D. n. 932 emessa dalla Direzione Tecnica del Municipio IV.....copia dei contratti delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento a proprio nome...di aver intestato o volturato le utenze per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento a proprio nome”, da produrre entro il termine di 60 giorni;

con nota prot. CE/43535 del 21/03/2019, la ASD Tor Sapienza s.r.l., ha integrato solo parte della documentazione, necessaria ai fini del prolungamento della concessione, tra cui il certificato di collaudo finale delle opere realizzate e la relazione sulle dotazioni minime degli spogliatoi, ritenendo: “di rinviare, per quanto riguarda l'ulteriore documentazione richiesta da codesta Pubblica Amministrazione, a quanto già presentato presso i Vostri uffici in innumerevoli occasioni (documentazione di progetto, PEF, schede di rilevamento statistico). Nella stessa comunicazione la concessionaria ammette di non aver provveduto ad intestare le utenze a proprio nome e dichiara di “impegnarsi a portare a termine l'intestazione di quelle che ancora risultassero intestate a Roma Capitale”, e nulla riferisce in merito all'ottemperanza della sentenza della Cassazione e all'esecuzione dell'ordine di demolizione degli abusi edilizi (container ad uso spogliatoi) specificati nella D.D. n. 932/2013;

i documenti sopra menzionati, entrambi redatti e sottoscritti dall'Architetto Giovanni Battisti, rispettivamente in data 12/03/2019 ed in data 05/03/2019, meritano particolare attenzione, relativamente ai locali spogliatoi. Nel certificato di Collaudo finale del 12/03/2019, il collaudatore attesta quanto segue: “...il Direttore dei lavori riporta nella Relazione di fine lavori del 22/02/2012, che i manufatti spogliatoio, non erano fruibili per gli utenti a tale data, ovvero i lavori, peraltro previsti solo in parte, non prevedevano il completamento delle opere necessarie all'utilizzo spogliatoi da parte degli utenti, situazione peraltro ripetutasi in occasione dei lavori di cui alla CILA del 11/06/2015 per il completamento degli spogliatoi, in realtà mai completati...il sottoscritto Collaudatore certifica che la ASD Tor Sapienza, ha correttamente e nel rispetto della “regola d'arte” eseguito i lavori...per quanto possibile in relazione alla mancata autorizzazione a realizzare le opere previste quale miglioramento ed ampliamento dell'Impianto Sportivo. Va comunque tenuto conto della mancata esecuzione dei lavori inerenti l'impianto solare termico per la produzione di acqua sanitaria e la posa dei radiatori dell'impianto di riscaldamento dei locali spogliatoi.”. Nella relazione sulla dotazione minima degli spogliatoi in base alle norme del Coni, si conferma l'utilizzo dei prefabbricati ad uso spogliatoi, quando si attesta: “per l'impianto sportivo monotematico di Via degli Alberini risulta, per “spogliatoi”, una dotazione necessaria complessiva di mq. 451,00...Di contro l'analisi del progetto originario risulta destinata a spogliatoi una SUL di mq. 189, comportante una carenza di superficie di mq. 262,00. La superficie mancante, che doveva essere realizzata nell'ambito della realizzazione del progetto con il quale l'ASD si è aggiudicata la concessione dell'impianto, vincendo l'apposito bando, è stata provvisoriamente sostituita dall'utilizzo dei prefabbricati utilizzati per il personale del cantiere nella ristrutturazione dell'impianto sportivo. Tale necessità è scaturita dalla mancata autorizzazione alla realizzazione dei lavori di ampliamento, per la presenza di vincoli ambientali del Parco della Valle dell'Aniene, entro cui è localizzato l'impianto di Via degli Alberini...Tali manufatti della superficie di circa mq. 200, hanno consentito l'omologazione dei 3 Campi di Calcio esistenti, tutt'ora in corso di validità, e lo svolgimento delle attività previste dall'apertura dell'Impianto sino ad oggi”;

con nota prot. n. CE/65133 del 30/04/2019, il Municipio IV, preso atto dell'inosservanza alle richieste formulate alla ASD Tor Sapienza con nota prot. CE/43535 del 21/03/2019, ha rappresentato alla medesima, la sussistenza di cause ostative al prolungamento della concessione, “in ragione all'inottemperanza della sentenza della Corte Cassazione, n. 31225/2017, immediatamente esecutiva della D.D. n. 932/2013 emessa dalla Direzione Tecnica di Municipio IV”. Con la predetta nota l'Amministrazione comunale, “nell'accertare le difficoltà con le quali il concessionario non sia riuscito ad eseguire le previste volture per le forniture dei servizi, come da bando di gara” (il cui obbligo, previsto all'art. 5 n. 15 del disciplinare, disatteso, ha comportato l'omesso versamento delle rispettive utenze imputabili alle attività sportive esercitate dalla concessionaria, a danno di Roma Capitale, che si è accollata i relativi oneri, come si evince dalla nota prot. n. CE/53362/2019-QN/68561/2019 del 05/04/2019, con la quale è stato quantificato il debito parziale, maturato dall'anno 2011 all'anno 2018, per le utenze di fornitura elettrica, di importo pari ad Euro 204.677,29), ha chiesto alla A.S.D. Tor Sapienza “di conoscere tutte le precedenti attività, sia di natura formale che sostanziale, poste in essere fin dal momento in cui la concessione è divenuta esecutiva, per determinare l'inadempienza rispetto agli obblighi del bando e del disciplinare di gara”, ribadendo la necessità di produrre: “eventuali atti formali in possesso della A.S.D. Tor Sapienza s.r.l. giustificanti i pagamenti su imputati nonché l'ottemperanza del provvedimento giurisdizionale n. 31225/2017, divenuto definitivo.”;

la A.S.D. Tor Sapienza, con la nota prot. CE/66939 del 06/05/2019, ha contestato il contenuto della comunicazione del Municipio IV con prot. CE 65133/2019, ritenendo che le richieste dell'Amministrazione fossero “assolutamente inaccettabili”, senza produrre atti formali relativi ai pagamenti delle utenze di energia elettrica e acqua, né adeguate motivazioni in ordine alla mancata intestazione delle predette utenze, il cui obbligo doveva essere adempiuto sin dall'inizio della prestazione oggetto di concessione, come previsto dal disciplinare, segnalando l'impossibilità di intestarsi l'utenza per la fornitura idrica a causa del mancato accatastamento dell'immobile e la necessità di avere copia della bolletta per la fornitura di energia elettrica per provvedere alla relativa voltura, e non affermando nulla in merito all'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali che hanno ritenuto legittime le prescrizioni contenute nelle D.D. n. 932/2013 di: “ingiunzione a demolire l'opera abusiva realizzata in Via degli Alberini snc, su suoli di proprietà di Roma Capitale”;

in data 08/10/2019, il Municipio IV, con nota prot. CE/136231/2019, avente ad oggetto “richiesta di sopralluogo impianto sportivo sito in Via degli Alberini snc – ASD Tor Sapienza srl, Determinazione Dirigenziale n. Rep. 932/2013 – Sentenza Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 31225/2017 - URGENTE”, ha chiesto al IV Gruppo Tiburtino di Polizia di Roma Capitale di “verificare se il Concessionario ha ottemperato a quanto prescritto – demolizione delle opere abusive – ripristinando lo stato dei luoghi oppure se gli abusi edilizi sono ancora in essere (presenza di n. 8 container prefabbricati ad uso spogliatoio).”;

il IV Gruppo Tiburtino di Polizia di Roma Capitale, con nota prot. CE/ 148644 del 06/11/2019, in riscontro alla nota di cui al precedente capoverso, ha comunicato quanto segue: “per i successivi adempimenti di competenza e con riferimento alla nota emarginata, afferente l'oggetto, si informa che, da sopralluogo eseguito in data 23/10/2019 presso l'impianto sportivo denominato ASD Tor Sapienza s.r.l., personale di questo Comando si PLRC ha accertato che i container prefabbricati, ad uso spogliatoio, sono tutt'ora in essere.;

la ASD Tor Sapienza s.r.l., pertanto, alla data del 23/10/2019, non aveva ancora rimosso gli abusi edilizi e ripristinato lo stato dei luoghi, nonostante le numerose richieste formulate da parte del Municipio IV per l'adempimento dell'ordine di demolizione specificato nella D. D. n. 932/2013, oggetto di contenzioso, giunto sino in Cassazione e definito con la sentenza di inammissibilità n. 31225/2017, divenuta definitiva, dimostrando, con tale comportamento trasgressivo, una grave violazione degli obblighi derivanti dalla concessione;

in data 05/04/2020 la ASD Tor Sapienza s.r.l., con nota prot. CE/33326, ha presentato, al Municipio IV, una nuova diffida ad adempiere, concernente l'istanza di rideterminazione della durata della concessione relativa all'impianto sportivo di Via degli Alberini, presentata a luglio del 2018, segnalando il ritardo dell'Amministrazione nell'adozione del provvedimento conclusivo, senza specificare nulla in merito alle ostantività contestate dal Municipio IV per le violazioni commesse dalla concessionaria, e per il reiterato inadempimento della medesima all'ordine di demolizione degli abusi edilizi di cui alla D.D. n. 932/2013;

il Municipio IV, in risposta alla diffida ad adempiere di cui al precedente capoverso, ha inoltrato alla ASD Tor Sapienza s.r.l., la nota con prot. CE/38492 del 30/04/2020, avente ad oggetto: “preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., dell'istanza di riparametrazione del periodo concessorio prot. CE/105547 del 08.08.2018 ai sensi dell'art. 22 della Delibera di Assemblea Capitolina n. 11/2008 relativo al disciplinare di concessione a canone ridotto prot. n. CE/23285 del 19/04/2011 (scaduto ad aprile 2017)”, con la quale ha confermato i motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza in argomento, precisando quanto segue: “la ASD Tor Sapienza non ha ottemperato alla sentenza della Corte di Cassazione n. 31225/2017 con un perdurare quindi nella violazione non avendo la ASD Tor Sapienza srl ripristinato lo stato dei luoghi, incorrendo così a quanto previsto dall'art. 8 del Disciplinare di Concessione, ovvero: “La concessione è sottoposta a revoca – previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate – per uso improprio dei beni, mutamento degli scopi sociali, violazione delle prescrizioni del regolamento o del presente disciplinare di concessione” e ancora “costituisce, altresì, causa di revoca l'eventuale realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni”...la ASD Tor Sapienza non ha adempiuto nei tempi dati e in maniera completa agli obblighi previsti dall'art. 5 punto 15 del disciplinare prot. n. CE/23285/2011, richiamati anche nell'art 17 lett. r) della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 “Regolamento per gli Impianti Sportivi di proprietà comunale” ossia “di aver intestato o volturato le utenze per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento a proprio nome”;

la ASD Tor Sapienza s.r.l., con nota prot. CE/40721 dell'11/05/2020, ha presentato al IV Municipio, le osservazioni avverso il preavviso di rigetto prot. n. CE/38492/2020, ribadite nei nuovi motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 11058/2017, che non si ritiene di accogliere per le ragioni riportate di seguito. La concessionaria ha dichiarato che: “il Comune, in



sede di definizione dell'istanza di rideterminazione non possa invocare come ragione ostativa la mancata demolizione degli spogliatoi de quibus, non costituendo tale demolizione un requisito ai fini dell'accoglimento di detta istanza”, ritenendo che la rideterminazione della concessione, nel caso di specie, fosse un atto dovuto, in virtù degli ingenti investimenti sostenuti dalla ASD Tor Sapienza per la ristrutturazione dell'impianto. Il Municipio IV confuta totalmente tale tesi, in quanto, in materia di concessioni demaniali, non è previsto alcun automatismo in ordine al rinnovo delle stesse, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, ed in ossequio alle norme regolamentari e disciplinari, le quali prevedono, ai fini del prolungamento della concessione, l'adozione di atti separati, previo apposito iter, ed il coinvolgimento della Giunta Capitolina, di conseguenza, il provvedimento richiesto non si configura come atto vincolato, ma ha natura discrezionale. Occorre sottolineare, altresì, come i lavori eseguiti dalla concessionaria, per di più incompleti, erano già previsti nel bando di gara e nel disciplinare di concessione, il quale all'art. 1 recita testualmente: “Il concessionario...assume l'impegno di realizzare le opere di ripristino funzionale e le opere di miglioria e potenziamento, secondo quanto previsto dal bando di gara...Le opere autorizzate resteranno in carico al comune senza diritto di rimborso per le spese sostenute dal concessionario per la loro esecuzione”. Oltre a ciò, è incontestata la sussistenza di accertate e reiterate violazioni delle disposizioni del disciplinare di concessione e delle norme regolamentari, segnalate, in numerose occasioni, alla ASD Tor Sapienza, a cui il Municipio IV ha chiesto di porre rimedio, prima fra tutte, l'inosservanza dell'ordine coattivo specificato nella D.D. n. 932/2013 di cui si è ampiamente descritto in precedenza. Diversamente da quanto affermato dalla concessionaria, la mancata demolizione delle opere abusive ha sempre costituito, per il Municipio IV, un ostacolo al prolungamento della concessione, che l'Amministrazione ha chiesto di rimuovere, attraverso la loro distruzione. La ASD Tor Sapienza s.r.l. non può certo esigere che il Municipio legittimi un illecito, che è stato correttamente sanzionato, prolungando la durata della concessione “salvo poi adottare tutte le decisioni che riterrà di adottare in ordine all'asserita abusività degli spogliatoi in questione”. La ASD Tor Sapienza ha dichiarato, poi, che non è stato possibile realizzare gli ulteriori spogliatoi rispetto a quelli già esistenti, per l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione degli organi preposti dovuta ai vincoli ambientali presenti sul posto, la stessa ha affermato che: “successivamente all'aggiudicazione non fu possibile autorizzare la realizzazione dei lavori di ampliamento, per la presenza dei vincoli ambientali del Parco dell'Aniene, entro cui è localizzato l'impianto de quo” e, pertanto, ha necessità di adibire le opere, frutto di abuso edilizio, a tale scopo: “tali spogliatoi rappresentano una dotazione necessaria in rapporto alla capacità di utenza di tale Impianto e coprono il 60% degli spogliatoi complessivi di cui dispone la scrivente ASD. Per cui senza gli spogliatoi de quibus, l'Impianto potrebbe essere utilizzato solo al 40% della sua capacità. Tale sotto utilizzazione, come è evidente, comporterebbe gravi perdite gestionali all'ASD istante, che in poco tempo la condurrebbero al fallimento”. La concessionaria, quindi, ha confermato l'utilizzo dei baraccamenti di cantiere a funzione di spogliatoi “senza i quali diventa impossibile la gestione dell'Impianto in questione”. In merito, poi, all'omessa intestazione delle utenze relative alla fornitura idrica e alla fornitura di energia elettrica, previsto come obbligo, per il concessionario, ai sensi dell'art. 5 punto 15 del disciplinare prot. n. CE/23285/201, che riproduce l'art. 14 n. 14 del previgente Regolamento (D.C.C. n. 170/2002) e risulta confermato dall'art. 17 lett. r) del nuovo Regolamento (D.A.C.11/2008), la ASD Tor Sapienza, ribadisce quanto sostenuto nelle precedenti comunicazioni, dimostrando, in tal modo, di non aver ancora provveduto all'espletamento di un onere, che doveva essere eseguito già al momento della stipula della convenzione, la quale è a tutti gli effetti un contratto, che impone alle parti il corretto adempimento delle reciproche prestazioni, e che, come dimostrato in precedenza, ha comportato, per l'Amministrazione Capitolina, un ingente costo che, ad oggi, risulta ancora più oneroso;

le violazioni delle disposizioni accertate a carico della concessionaria, sono disciplinate dall'art. 21 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 15/03/2018 “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”, rubricato “Decadenza e revoca”, tra le ipotesi che determinano la decadenza della concessione; tale norma dispone: “Sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni: a. utilizzo dell'impianto per finalità o destinazione d'uso dei singoli spazi sportivi diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione Capitolina e/o dal piano di gestione presentato in sede di gara; b. realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni da parte degli Uffici che gestiscono il contratto;...d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione;...f. mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini di legge, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere”;

nel caso di specie, non è necessario disporre la decadenza prevista ai sensi dell'art. 21 del precedente capoverso, in quanto la concessione in questione, della durata di 6 anni, è scaduta in data 19/04/2017, in conformità all'art. 3 del disciplinare di concessione con prot. n. CE/23285 del 19/04/2011, di conseguenza non è più in essere alcun rapporto giuridico, ma un rapporto proseguito solo in via di fatto senza un formale riconoscimento da parte del Municipio IV; inoltre, per le tutte le motivazioni descritte in narrativa non risultano sussistenti i presupposti giuridici per procedere ad una rideterminazione della durata ai sensi dell'art. 22 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del

15/03/2018 (vigente Regolamento impianti sportivi municipali), in considerazione del grave e reiterato comportamento inadempiente della concessionaria, rispetto agli obblighi convenzionali, primo tra tutti, l'inosservanza dell'ordine di demolizione di abusi edilizi, consistiti in baraccamenti di cantiere adibiti a funzione di spogliatoi, di cui la ASD Tor Sapienza ne ha ammesso, in modo pacifico, l'utilizzo, e senza i quali l'impianto sportivo de quo "diventerebbe inutilizzabile" e la "condurrebbe al fallimento". Con successivo atto si procederà con l'attuazione della disposizione prevista dall'art. 2 del summenzionato disciplinare, la quale stabilisce: "Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di migioria né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell'impianto".

#### RILEVATA

la necessità, per tutte le suesposte argomentazioni, di procedere con il rigetto dell'istanza di prolungamento della concessione, a canone ridotto, relativa all'Impianto Sportivo Municipale sito in Via Alberini s.n.c., concesso in gestione al R.T.I. costituito tra la ASD Tor Sapienza e la ASD Roma Soccer, giunta a naturale scadenza in data 19/04/2017, e di ogni atto ad essa connesso, correlato e consequenziale;

il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Socio Educativa Dott. Paolo Cesare Lops

è stata predisposta a cura dell'ufficio la check list, come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot. CE/85279/2019;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali);

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2016 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'08/02/1999 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 07/11/2002 e ss.mm.ii. Rubricato "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 rubricato "Nuovo Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale"

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 21 Della Legge Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 15;

Visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n. 230/2015;

vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;

#### DETERMINA

per i tutti motivi espressi in epigrafe:

- di procedere con il rigetto dell'istanza di prolungamento della concessione a canone ridotto, relativa all'Impianto Sportivo Municipale sito in Via Alberini s.n.c., concesso in gestione al R.T.I. costituito tra la ASD Tor Sapienza e la

Roma Soccer, giunta a naturale scadenza in data 19/04/2017, per grave inadempimento della concessionaria in merito all'ordine di demolizione delle opere abusive contestate con D.D. n. 932/2013, oggetto di giudicato, per violazione delle norme contenute nel disciplinare con prot. n. CE/23285 del 19/04/2011, nonché di ogni atto ad essa connesso, correlato e consequenziale;

- di ordinare l'esecuzione coattiva delle prescrizioni contenute nella D. D. n. 932/2013 di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;
- di provvedere, entro 90 giorni, alla restituzione del bene, libero da persone e cose, ed in perfette condizioni di manutenzione.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD Rep. CE/2234/2019 prot. n. CE/2019/158348 si è provveduto ad incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione Organizzativa responsabile per l'attuazione di detto regolamento e per la protezione dei dati personali del Municipio IV.

Il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto.

Si attesta che il presente atto non ha rilevanza contabile

**IL DIRETTORE  
PAOLO CESARE LOPS**

DESCRIZIONE
All.1_CE2020_105997_Determinazione+Dirigenziale+REP+CE1725_2020+Decadenza+Concessione+Impianto.pdf
All.2_Deliberazione_Consiglio_Comunale_n._170_2002_Regolamento_impianti_spo....pdf
All.3_DD_1551_12_ottobre_2007_avviso_pubblico_concessione_impianto_Alberini....pdf
All.4_DD_1399_8_ottobre_2008_aggiudicazione_bando_Raggruppamento_temporaneo....pdf
All.5_D_D_1181_del_07_agosto_2008_graduatoria_vincitore_bando_concessione.pdf
All.6_Disciplinare_Concessione_Prot__CE_23285_del_19_04_2011.pdf
All.6bis_CE_19581_Consegna_verbale_provvisorio_consistenza.pdf
All.6ter_Prot_CE_41241_del_13_07_2010_verbale_consistenza_unito_al_discipli....pdf
All.7_DD_932_del_08_luglio_2013_ingiunzione_demolizione_opere_abusive.pdf
All.8_Sentenza_Consiglio_di_Stato_4116_del_2015.pdf
All.9_Sentenza_Corte_di_Cassazione_31225_del_2017.pdf
All.10_CE_112588_SENTENZA_TAR_RICORSO_IRRICEVIBILE_prolungamento_concessione_12422_2016_(1).pdf
All.11_CE2017016834_CE20170016834_064542381.pdf
All.12_prot_n._CE2018_30524.pdf
All.13_Sent._non_definitiva_TAR_Lazio_144_2019.pdf
All.14_Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n__11_2018_Nuovo_Regolamento_impia....pdf
All.15_Prot_EA_8863_04_luglio_2018_Inoltro_istanza_riparametrazione_competenz....pdf

All.16\_Prot.\_EA\_8863\_del\_04\_07\_2018\_trasmissione\_istanza\_riparametrazione\_lug....pdf

All.16bis\_Prot\_EA\_8863\_04\_luglio\_2018\_istanza\_allegata.pdf

All.17\_Prot\_CE\_105547\_08\_agosto\_2018\_Istanza\_riparametrazione.pdf

All.17bis\_Prot.\_CE\_2018\_0105547\_PEF\_allegato\_istanza\_riparametrazione.pdf

All.17ter\_Prot\_CE\_105547\_ASSEVERAZIONE\_del\_PEF\_allegato\_istanza\_riparametraz....pdf

All.18\_Prot\_CE\_129295\_del\_28\_09\_2018\_richiesta\_collaudo\_opere\_eseguite\_.pdf

All.19\_comunicazione\_IV\_Gruppo\_POLizia\_Roma\_Capitale\_prot.\_n\_CE2018\_155200.pdf

All.20\_Prot\_CE\_163523\_del\_21\_11\_2018\_esito\_sopralluogo\_del\_19\_11\_2018\_.pdf

All.21\_Prot\_CE\_169193\_del\_04\_12\_2019\_Dipartimento\_SIMU\_consumi\_utenze\_no\_vol....pdf

All.22\_Prot\_CE\_180386\_del\_24\_dic\_2018\_richiesta\_ottemperanza\_sentenza\_.pdf

All.23\_Prot.\_CE\_43535\_21\_marzo\_2019\_integraz\_doc\_istanza\_riparametrazione.pdf

All.23bis\_Prot.\_N.\_CE\_43535.2019\_\_dotazione\_spogliatoi.pdf

All.23ter\_prot.\_CE\_46535\_2019\_Relazione\_di\_Collaudo\_e\_Sopralluoghi\_effettua....pdf

All.24\_Prot.\_CE\_65113\_del\_30\_04\_2019\_inottemperanza\_sentenza\_Cass\_e\_intestaz....pdf

All.25\_CE20190053362\_QN20190068561\_106450659.pdf

All.26\_Prot\_CE\_66939\_del\_06\_05\_2019\_risposta\_ASD\_priva\_riferimento\_ottempera....pdf

All.27\_Prot\_CE\_136231del\_08\_10\_2019\_\_richiesta\_sopralluogo\_impianto\_Alberin....pdf

All.28\_preavviso\_rigetto\_prot\_CE\_38492\_del\_30\_aprile\_2020.pdf

All.29\_Prot\_CE\_2020\_0033326\_DIFFIDA\_ASD\_TOR\_SAPIENZA\_al\_Municipio.pdf

All.30\_Prot\_CE\_148664\_\_del\_06\_11\_2019\_esito\_sopralluogo.pdf

All.30bis\_\_Prot.\_CE\_2020\_40721\_osservazioni\_ex\_art\_10\_bis\_Tor\_Sa....pdf

All.31\_CE20200096416\_II+MOTIVI+AGGIUNTI+TAR+TOR+SAPIENZA.pdf

Check\_list\_Alberini\_signed.pdf